

COMUNE DI CEVIO

Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento comunale	I-II
B) ROCC	1-16

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE
SULLE CANALIZZAZIONI**

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1	Scopo
Art. 2	Basi legali
Art. 3	Applicazione
Art. 4	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni
Art. 5	Impianti provati
Art. 6	Impianti comuni
Art. 7	Acque di scarico

CAPITOLO II Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

Art. 8	Compensorio canalizzato
Art. 9	Compensorio non canalizzato
Art. 10	Divieto di immissione
Art. 11	Allacciamento alla canalizzazione pubblica

CAPITOLO III Procedura

Art. 12	Domanda: fabbricati esistenti e nuovi fabbricati
Art. 13	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento
Art. 14	Permessi per immissioni di acque di scarico di cantiere
Art. 15	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti
Art. 16	Catasto degli impianti

CAPITOLO IV Prescrizioni tecniche

Art. 17	Smaltimento delle acque di scarico
Art. 18	Materiali
Art. 19	Condotta di allacciamento
Art. 20	Pendenze e diametri
Art. 21	Posa
Art. 22	Pozzetti d'ispezione
Art. 23	Pompe
Art. 24	Rigurgito
Art. 25	Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento
Art. 26	Impianti di infiltrazione e di ritenzione
Art. 27	Zone di protezione

CAPITOLO V Manutenzione degli impianti privati

Art. 28	Obbligo di manutenzione
Art. 29	Canalizzazioni
Art. 30	Fosse di chiarificazione e biologiche
Art. 31	Impianti di depurazione meccanico-biologici
Art. 32	Impianti di pretrattamento
Art. 33	Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio
Art. 34	Impianti di infiltrazione

CAPITOLO VI Contributi e tasse

Art. 35	Contributi di costruzione
Art. 36	Tasse per allacciamenti provvisori
Art. 37	Tasse di allacciamento
Art. 38	Tasse d'utilizzazione
Art. 39	Notifica delle tasse, richiami e procedura esecutiva

CAPITOLO VII Contravvenzioni, contestazioni e procedura

Art. 40	Infrazioni
Art. 41	Eliminazione impianti difettosi
Art. 42	Notifica al Dipartimento
Art. 43	Reclamo
Art. 44	Ricorso
Art. 45	Provvedimenti coattivi
Art. 46	Eliminazione degli impianti singoli

CAPITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 47	Diritto suppletorio
Art. 48	Entrata in vigore
Art. 49	Abrogazioni

Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni

(del 17 marzo 2007)

CAPITOLO I Disposizioni generali

Scopo	Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione ed il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica o nelle acque superficiali (ricettore naturale) ed all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).
Basi legali	Art. 2 Il presente regolamento trova la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
Applicazione	Art. 3 ¹ Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Cevio. ² L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.
Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni	Art. 4 ¹ Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal Consiglio comunale e dalla competente autorità cantonale, così come alla sua manutenzione. ² Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (di seguito: CCS) e dalla legge di espropriazione
Impianti privati	Art. 5 ¹ I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno ed all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati. ² In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e le installazioni accessorie che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori. ³ Riservate le disposizioni del presente Regolamento, nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione, in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario.

- Impianti comuni** **Art. 6** Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione ed alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica.
- Acque di scarico** **Art. 7** ¹ Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale o artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.
- ² A seconda della loro natura ed origine le acque di scarico sono definite come segue:
- a) acque luride o di rifiuto: sono ad esempio le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine;
 - b) acque meteoriche: sono ad esempio le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - c) acque chiare: sono ad esempio le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile.

CAPITOLO II

Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

- Comprensorio canalizzato** **Art. 8** ¹ Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- ² Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica devono essere pretrattate all'origine, conformemente alla legislazione federale e cantonale in materia.
- ³ L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione possa avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.
- ⁴ L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
- ⁵ L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del Piano generale di smaltimento (di seguito: PGS) e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e delle zone di risanamento, decide il Dipartimento.
- ⁶ L'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistenti nei sedimi privati dovrà avvenire secondo le modalità seguenti:

- a) Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque.

Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale; in questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento;

- b) Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro un anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

**Comprensorio
non canalizzato**

Art. 9 Le acque di scarico delle costruzioni situate nel comprensorio non canalizzato devono essere infiltrate nel sottosuolo, previo trattamento delle acque inquinate.

Divieto di immissione

Art. 10¹ Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità.

Le stesse devono essere tratteneute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depurazione delle acque.

² È in particolar modo proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

- a) gas e vapori;
- b) sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- c) sostanze maleodoranti;
- d) colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
- e) sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili;
- f) depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori;
- g) sostanze dense e fangose come bitumi, calcare, fanghi, cementizi;
- h) oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene;
- i) acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- j) sostanze acide e basiche in concentrazioni dannose;
- k) altre sostanze nocive.

³ L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico, è proibito.

I concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Allacciamento alla
canalizzazione
pubblica

Art. 11 ¹ L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.

² L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o ad una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per un'esecuzione secondo le regole dell'arte.

³ Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

⁴ Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.

⁵ Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

CAPITOLO III Procedura

Domanda
a) fabbricati esistenti

Art. 12 ¹ Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica, così come da legislazione edilizia.

² Il progetto, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza ed il sistema di evacuazione delle acque di scarico.

Sono da presentare:

- a) un piano di situazione (1:500 o 1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale;
- b) una pianta delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione (scala 1:100) con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.), sul quale devono figurare le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze, esso deve pure contenere tutti i punti di raccolta ed indicare il genere ed il numero degli apparecchi accordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);
- c) un piano di smaltimento delle acque (1:200 o 1:1000) , con l'indicazione circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli,
 - superfici destinate al posteggio,
 - piazzole di lavaggio,
 - viali,

- superfici coperte,
- aree verdi;
- d) un profilo longitudinale (scala 1:100) delle canalizzazioni e dei manufatti;
- e) i particolari costruttivi (scala 1:10 o 1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di filtrazione, ecc.);
- f) relazione tecnica;
- g) se del caso, perizia idrogeologica, altre perizie o puntuali documenti richiesti dal Municipio.

³ L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al cpv. 1, previo preavviso del Consorzio.

⁴ Nel caso di allacciamenti di più abitazioni, la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1.

b) nuovi fabbricati ⁵ Il progetto di smaltimento della acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza di costruzione.

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento **Art. 13** Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico ed a fissare il termine per l'esecuzione dell'allacciamento.

Permessi per immissioni di acque di scarico di cantiere **Art. 14** ¹ Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché del trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda.

² Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica o, quando l'immissione di cui si è detto non è possibile, vanno raccolte ed eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

³ L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.

La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità di evacuazione ed i provvedimenti adottati per il trattamento delle acque di scarico.

⁴ L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, definita dal presente Regolamento.

⁵ Se, durante i lavori, il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, il Municipio deve essere informato.

Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche.

L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

⁶ Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere o da altro è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione.

⁷ La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante ed alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

⁸ Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento della acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA in materia.

Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

Art. 15 ¹ Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti dev'essere ottenuto dal Municipio il collaudo degli stessi.

Eventuali modifiche ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio

² In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti, eseguita conformemente alle norme SIA.

³ Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.

Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori.

Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di un buon funzionamento e di durata delle installazioni.

⁴ Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.

⁵ Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti, così come da legislazione cantonale in materia.

Catasto degli impianti

Art. 16 ¹ L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

I proprietari di costruzioni e/o installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed collaborare in caso di sopralluogo.

² Per l'allestimento, la forma, il contenuto ed il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni dell'autorità cantonale inerenti l'allestimento del catasto.

- ³ L'allestimento del catasto avrà luogo tenendo conto di quanto segue.
- a) Per le nuove costruzioni, riattazione e/o risanamenti, la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.
Per la documentazione, da consegnare fa stato quella definita dalle istruzioni cantonali.
- b) Per le costruzioni esistenti, il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati (rilevamento diretto).
Per quanto attiene al contenuto della documentazione, fa stato quanto definito dalle istruzioni cantonali in merito al catasto parziale (o ridotto).
I proprietari sono comunque tenuti a mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono.
- ⁴ Per le costruzioni in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni e per le costruzioni a carattere artigianale/industriale/commerciale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.
- ⁵ I costi per l'elaborazione della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti sono assunti dal Comune.
Il costo per il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per le costruzioni a carattere artigianale/industriale/commerciale è sempre a carico del proprietario del fondo.

CAPITOLO IV Prescrizioni tecniche

Smaltimento delle acque di scarico

- Art. 17** ¹ Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione.
È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.
- ² Le acque meteoriche e quello di rifiuto devono essere smaltite separatamente.
Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
- ³ Il PGS determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.
- ⁴ L'allacciamento deve avvenire nel rispetto di quanto segue.
- a) Nel comprensorio canalizzato:
- le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;
 - le acque delle piazzole adibite al lavaggio della autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.
- b) Nel comprensorio non canalizzato:
- le acque luride o di rifiuto devono essere infiltrate nel sottosuolo, previo trattamento;

- le acque delle piazzole adibite al lavaggio della autovetture vanno infiltrate nel sottosuolo, previo trattamento in un separatore olii.
- c) Per quanto concerne le acque meteoriche, tornano applicabili le seguenti disposizioni.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È ammessa l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
 - Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
 - Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
- d) Per quanto concerne le acque chiare, sono applicabile le seguenti disposizioni.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione (dispersione superficiale o pozzo perdente).
È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate (dispersione superficiale o pozzo perdente).
È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
 - Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
 - Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Materiali

Art. 18 ¹ Per l'evacuazione della acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (di seguito: VSA).

² La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali, come pure da fattori di sollecitazione particolari, quali acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi o altro.

³ Per l'evacuazione delle acque di scarico devono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa.

In caso di utilizzazione per scopi speciali, quali una particolare composizione delle acque di rifiuto, temperatura elevate o altro, ed in caso di pericolo di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Condotta di allacciamento

Art. 19 ¹ Le condotte di allacciamento devono essere eseguite con particolare cura, dedicando la dovuta attenzione all'ermeticità. Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti e dai fabbricanti delle tubazioni.

² Se l'allacciamento avviene senza pozzetto d'accesso, le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione, in calcestruzzo o grès, devono essere eseguite mediante carotaggi e non con punta e martello.

Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato con il relativo pezzo speciale nella direzione di deflusso con un angolo di 45°.

Se il diametro della canalizzazione è ≥ 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari, è ammessa l'immissione a 90°.

In casi eccezionali ben documentati, è ammesso un allacciamento a 90° anche per i diametri inferiori.

In caso di pendenza sufficiente, l'allacciamento viene eseguito con un'inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito.

Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso al di sopra del livello di deflusso per tempo secco.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

³ L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene con un pozzetto se:

- a) non sono disponibili i pezzi speciali necessari;
- b) non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte;
- c) gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee;
- d) altre esigenze o il Municipio lo esigono.

⁴ Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, è necessario esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Pendenze e diametri

Art. 20 ¹ Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare.

La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra il 3% ed il 5%.

La pendenza minima è la seguente:

- a) per acque luride: 2%;
- b) per acque meteoriche e chiare: 1%.

² Previa autorizzazione del Municipio, possono essere ammesse pendenze inferiori se i valori fissati al capoverso precedente dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.

³ Il diametro minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- a) collettori di fondo: DN 100 mm
- b) condotte d'allacciamento alle canalizzazioni:
 - per acque luride DN 125 mm
(abitazioni monofamigliari)
DN 150 mm
(abitazioni plurifamigliare)
 - per acque meteoriche DN 100 mm
 - per acque di drenaggio DN 125 mm.

Posa

Art. 21 ¹ Tutte le condotte, sotto o al di fuori degli edifici, devono essere avvolte con un bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della norma SIA 190.

² Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

³ Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile, essa deve essere mantenuta ad una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente, sia verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

⁴ Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale.

Pozzetti d'ispezione

Art. 22 ¹ Sono da predisporre dei pozzetti d'accesso nei seguenti casi:

- a) sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
- b) nei raccordi di condotte importanti;
- c) dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per in complessivo 180°.

² A seconda della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri:

- a) fino a 0.6 m Ø 800 mm;
- b) fino a 1.5 m Ø 800 mm;
- c) oltre 1.5 m Ø 1'000 mm.

³ I pozzetti d'ispezione di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

⁴ Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma concava.

⁵ I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazione maleodoranti.

Pompe

Art. 23 Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Rigurgito

Art. 24 In caso di possibilità di rigurgito, il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. È compito del proprietario predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

Art. 25 ¹ La costruzione di impianti di depurazione individuali deve o essere autorizzata dall'autorità cantonale.

² Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati nel comprensorio non canalizzato.

Lo stesso deve valere anche nel comprensorio canalizzato, fintanto che la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.

³ Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate.

Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile a causa della distanza, di difficoltà topografiche, di costi eccessivi o altro.

⁴ Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente alle disposizioni legislative in materia ed alle prescrizioni dell'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- a) sostanze in sospensione e/o decantabili in grandi quantità;
- b) oli, grassi o emulsionanti in grandi quantità;
- c) veleni;
- d) acidi o basi;
- e) alte temperature;
- f) punta di carico;
- g) germi patogeni in quantità pericolose;
- h) sostanze radioattive.

Impianti di infiltrazione e di ritenzione

Art. 26 ¹ Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque di scarico.

² Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno.

Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione.

Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno ed i parametri per il dimensionamento dell'impianto.

Lo stesso deve essere eseguito ogni qualvolta sussistono dubbi riguardo al corretto funzionamento dell'impianto d'infiltrazione.

³ Quali impianti di ritenzione possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi o bacini appositamente costruiti.

Occorre in particolare considerare i seguenti fattori:

- a) dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
- b) l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
- c) eventuali conseguenze in caso di intasamenti;
- d) possibili incidenti.

⁴ Prima dell'immissione in un impianto di infiltrazione, le acque luride devono essere trattate in un impianto appropriato e le acque meteoriche devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa.

Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti di infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- a) quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
- b) coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
- c) contrassegnazione adeguata dei coperchi.

Zone di protezione

Art. 27 ¹ Nelle zone di protezione (zone S) di captazioni di acque sotterranee, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalla norma SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

² In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici, quali cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia o altro, che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse.

CAPITOLO V

Manutenzione degli impianti privati

Obbligo di manutenzione

Art. 28 ¹ Il proprietario di un fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico; egli deve pertanto, nel caso non fosse in grado di eseguire lui stesso il lavoro, affidare l'incarico ad una ditta specializzata.

² Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio e disinfezione.

³ Gli impianti di smaltimento della acque di scarico situate in zona di protezione “S”, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Canalizzazioni

Art. 29 ¹ Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare della acque.

Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione e, se necessario, possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

² Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia.

Le pareti del pozzetto d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

³ I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla tenuta stagna ed alla resistenza dei materiali.

Fosse di chiarificazione e biologiche

Art. 30 ¹ Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno.

Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.

² I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

Impianti di depurazione meccanico-biologici

Art. 31 Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale.

L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Impianti di pretrattamento

Art. 32 Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente ed in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

Art. 33 I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito o altro devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione o ostacolano il deflusso.

Impianti di infiltrazione

Art. 34 ¹ Gli impianti di infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

² Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente.

Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.

³ Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente.

Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.

Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

⁴ Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

CAPITOLO VI Contributi e tasse

Contributi di costruzione	Art. 35 Il Comune preleva dal proprietario di fondi inclusi nel comprensorio canalizzato, giusta la legislazione cantonale, serviti o che possono essere serviti all'opera, e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione conformemente alla legislazione in materia.
Tasse per allacciamenti provvisori	<p>Art. 36 ¹ Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo di allacciamento al collettore pubblico.</p> <p>² L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento di una tassa unica d'allacciamento e d'utilizzazione stabilita in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico.</p> <p>³ L'ammontare della tassa di allacciamento provvisorio e d'uso è stabilito di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 200.00 ed un massimo di Fr. 1'000.00.</p>
Tasse di allacciamento	Art. 37 Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 3 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 500.00 ed un massimo di Fr. 5'000.00.
Tasse d'utilizzazione	<p>Art. 38 ¹ L'esercizio della canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata dal Comune e definita annualmente dal Municipio, tramite ordinanza, sulla base dei risultati previsti.</p> <p>² ⁽¹⁾ La tassa d'uso è calcolata in percentuale sull'importo totale delle tasse (tassa base + tassa di consumo) dell'acqua potabile, variabile fra il 50% ed il 90%, tenendo conto delle spese correnti per l'eliminazione delle acque luride.</p> <p>³ La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati al momento dell'emissione.</p>

⁴ In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta *pro rata temporis*.

⁵ Quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il presente articolo e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente il tributo.

Notifica delle tasse,
richiami e
procedura esecutiva

Art. 39 ¹ Le tasse devono essere pagate come da fatturazione. Il Municipio indirizza al debitore moroso un primo richiamo scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Col secondo sollecito vengono prelevati Fr. 20.00 di spese.

² La procedura esecutiva è avviata se l'importo dovuto non è pagato entro il termine fissato col secondo sollecito. Sugli importi scaduti è dovuto un interesse di mora del 5% a partire dal termine fissato col secondo richiamo. La fattura del Comune è parificata a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

CAPITOLO VII

Contravvenzioni, contestazioni e procedura

Infrazioni

Art. 40 ¹ Le infrazioni al presente Regolamento ed alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio fino ad un importo di Fr. 10'000.00, conformemente alle disposizioni dalla Legge organica comunale (di seguito: LOC).

² Restano riservate le azioni civili e penali.

Eliminazione
impianti difettosi

Art. 41 Il Municipio è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle disposizioni vigenti ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Notifica al
Dipartimento

Art. 42 Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Reclamo

Art. 43 La decisione sulla tassa d'uso può essere impugnata con reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

Ricorso

Art. 44 Contro la decisione su reclamo del Municipio e contro le sue altre decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica, conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.

Provvedimenti
coattivi

Art. 45 ¹ Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali e dell'adempimento sostitutivo, a spese dell'obbligato.

² Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.

³ Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Eliminazione degli impianti singoli

Art. 46 ¹ Nel comprensorio canalizzato, con la messa in funzione dell'impianto di depurazione, le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione di quelle che necessitano un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.

² Salvo condizioni tecniche particolari concernenti fabbricati esistenti, tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.

³ Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo.

Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta o altro.

⁴ I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche.

CAPITOLO VIII Disposizioni finali

Diritto suppletorio

Art. 47 Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA ed ogni altra pubblicazione di riferimento.

Entrata in vigore

Art. 48 ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni ed ha validità retroattiva, al 1. gennaio 2008.

² L'art. 38 cpv. 2 relativo al calcolo della tassa d'utilizzazione, entrerà in vigore con il 1° gennaio 2009.

Prima di tale data, la tassa consisterà in un importo variabile tra il 1.5‰ ed il 2.5‰ del valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di fr. 150.00.

Abrogazioni

Art. 49 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali in vigore prima dell'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Caveragno.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 17 marzo 2008.

Pubblicato nel periodo compreso tra il 20 marzo ed il 20 aprile 2008.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione dell'11 agosto 2008.

(1) Articolo 38 cpv 2 modificato dal Consiglio comunale con risoluzione del 19 dicembre 2016, approvata dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 25 aprile 2017.